

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL **COMITATO UNICO DI GARANZIA** PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA

**Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, di seguito denominato "CUG", istituito ai sensi:
  - Dell'articolo 33 dello Statuto dell'Università Mediterranea, allegato al D.R. n. 92 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2012, serie generale;
  - Dell'art. 21 della Legge 183/2010.
2. Il CUG opera per promuovere e tutelare le pari opportunità e il benessere lavorativo e organizzativo di tutto il personale dell'Ateneo in condizione di rapporto lavorativo di durata almeno triennale.

**Art. 2 - Composizione e durata**

1. Il CUG è un organismo paritetico formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli art. 40 e 43 del D. Lgs 165/2001, e da un ugual numero di rappresentanti dell'Amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
2. Il CUG può ammettere alle riunioni, senza diritto di voto, soggetti ritenuti "esperti" per le materie in discussione.
3. Il CUG è formato da:
  - a) Il Rettore o da un suo delegato che lo presiede;
  - b) 3 componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione, ai sensi degli artt. 40 e 43 del d.lgs. 165/2001;
  - c) 3 componenti designati dal Rettore, sentito il Direttore Generale;
4. Nel designare le componenti di cui alle lett. b) e c) del comma precedente, le organizzazioni sindacali e il Rettore sono tenuti a rispettare, oltre alla presenza paritaria di entrambi i generi, l'articolazione del personale dell'Università in regime di diritto pubblico e contrattualizzato, indicando almeno un/a rappresentante dei docenti e uno dei ricercatori dell'Ateneo.
5. Almeno 30 giorni prima di designare le componenti di cui alla lettera c), il Rettore acquisisce in via preventiva i curricula degli aspiranti attraverso una procedura di interpello rivolta a tutto il personale dell'Ateneo, diretta a valutare il possesso dei requisiti di idoneità, capacità ed esperienza nelle materie di competenza del CUG, rilevabile attraverso il percorso professionale, nonché adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali.
6. Il Comitato è nominato con decreto rettorale e i suoi componenti non di diritto rimangono in carica per 4 anni, rinnovabili per una sola volta. Il mandato comunque cessa al cessare del rapporto in essere con l'Ateneo.
7. Nel caso di interruzione anticipata del mandato di un componente, il sostituto rimane in carica solo fino al termine del mandato del Comitato.
8. Il Presidente nomina, individuandola tra i componenti del Comitato, la persona con funzioni di segretario.
9. Nei casi di assenze non giustificate, effettuate per tre volte consecutive, i componenti decadono automaticamente

**Art. 3 – Convocazioni**

1. Il CUG si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno quattro volte all'anno, su convocazione del Presidente.

2. Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria quando sia richiesto da almeno tre dei suoi componenti effettivi.
3. La convocazione ordinaria viene effettuata via posta elettronica almeno cinque giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità, di regola, almeno due giorni prima della data prescelta.
4. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.
5. Alle riunioni del CUG possono partecipare i membri supplenti senza diritto di voto. In caso di assenza o impedimento dei membri effettivi, alle riunioni partecipano i supplenti, pertanto il membro effettivo, in caso sia impossibilitato a partecipare, deve darne tempestiva comunicazione al Presidente.

#### **Art. 4 – Compiti**

1. Il CUG ha funzioni propositive, consultive e di verifica per lo sviluppo della cultura delle pari opportunità, della valorizzazione del benessere lavorativo e contro le discriminazioni, nell'ambito delle competenze previste dalla legislazione vigente. Si avvale dei servizi dell'Ateneo dedicati alla promozione del benessere lavorativo e opera in collaborazione con il vertice amministrativo dell'Ente di appartenenza. Ha accesso ai dati e alle informazioni necessarie a garantirne l'operatività sulle materie di sua competenza. Nello svolgimento delle proprie funzioni può avvalersi, inoltre, della collaborazione dell'Ufficio del Consigliere di Parità territorialmente competente per lo scambio di informazioni e buone prassi, la realizzazione di accordi di cooperazione, iniziative e progetti condivisi in ambiti specifici.
2. Nell'ambito delle competenze riconosciute dalla legge e dallo Statuto di Ateneo, il CUG si occupa, in particolare, delle attività di seguito elencate:
  - a) Monitorare la situazione relativa alle pari opportunità e al benessere organizzativo attraverso la ricognizione dei dati strutturali o la realizzazione di specifiche indagini;
  - b) Proporre piani di azioni positive per favorire la parità di trattamento sul lavoro e la cultura delle pari opportunità e contrastare le discriminazioni di qualsiasi natura, promuovendo l'attuazione delle direttive comunitarie in materia;
  - c) Proporre azioni e progetti volti a favorire le condizioni di benessere lavorativo e prevenire e rimuovere il disagio psicologico, la violenza morale e psichica e il mobbing;
  - d) Proporre soluzioni e fornire pareri sull'adozione di forme di flessibilità lavorativa, interventi di conciliazione vita privata-lavoro, iniziative di gestione delle diversità e su questioni contrattuali e organizzative con implicazioni di genere o relative ad altre differenze;
  - e) Segnalare agli organi/uffici competenti fatti e circostanze riguardanti forme di discriminazione diretta o indiretta e di comportamenti lesivi della dignità personale, di molestie sessuali o di mobbing;
  - f) Svolgere attività di verifica sui risultati delle azioni positive, sulle buone pratiche in materia di pari opportunità, sulle politiche di promozione del benessere sul lavoro;
  - g) Formulare, in qualità di organismo consultivo, pareri su: progetti di riorganizzazione, piani di formazione, orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa, interventi di conciliazione, criteri di valutazione del personale;
  - h) Proporre e organizzare iniziative scientifiche e culturali, con particolare riferimento a convegni e seminari attinenti agli argomenti di competenza.
3. Le proposte formulate dal CUG sono trasmesse all'Amministrazione e agli organismi di rappresentanza sindacale dell'Ateneo.

#### **Art. 5 – Relazioni**

Il CUG redige entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sulla situazione del personale dell'Università Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria, riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali

e psicologiche nei luoghi di lavoro e al mobbing. La relazione è trasmessa agli Organi di Ateneo ed è pubblicata sul portale di Ateneo.

#### **Art. 6 – Deliberazioni**

1. La riunione è ritenuta valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti.
2. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. Le delibere assunte dal CUG sono approvate seduta stante ed esecutive.
4. Il verbale, inviato per posta elettronica ai componenti del CUG, si intende approvato qualora non pervengano osservazioni entro i sette giorni successivi alla trasmissione. I verbali approvati sono pubblicati sul sito dell'Ateneo nell'apposita sezione.

#### **Art. 7 - Dimissioni**

1. In caso di dimissioni del Presidente, comunicate in forma scritta al Direttore Generale, l'Amministrazione provvederà ad una nuova nomina entro 30 giorni.
2. In caso di dimissioni di un componente effettivo subentrerà il supplente, in caso di dimissioni anche del supplente l'organizzazione di appartenenza, se di nomina sindacale, o l'Amministrazione se di sua nomina, provvederanno alla nuova designazione entro 30 giorni. La composizione del CUG sarà comunque tale da rispettare quanto indicato all'art. 2, comma 1.
3. Le dimissioni devono essere inviate per iscritto, anche via e-mail, al Presidente, che ne dà anche comunicazione a chi di competenza per consentirne la sostituzione.

#### **Art. 8 - Strumenti e risorse**

L'amministrazione garantisce al CUG:

- una sede, dove conservare il materiale informativo, la documentazione delle attività svolte e poter svolgere le proprie attività
- la collaborazione degli uffici di volta in volta necessari per le attività del CUG
- la disponibilità di risorse strumentali ed umane.

#### **Art. 9 - Validità e modifiche del Regolamento**

1. Il presente regolamento:
  - a. E' approvato dai competenti organi accademici;
  - b. E' pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo;
  - c. Entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
2. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dalla maggioranza dei 2/3 dei componenti del Comitato e approvate dai competenti organi accademici.
3. Le modifiche sono pubblicate anch'esse sul sito istituzionale dell'Ateneo ed entrano in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.